

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

DELIBERAZIONE N.162

DEL 27 LUGLIO 2000

Prof. n. **OGGETTO: Comandi** presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari comunali titolari di sede di segreteria.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Visto l'art.17, comma 67, della legge 15 maggio 1997, n.127, ai sensi del quale il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art.17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n.127, che ha istituito l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico;

Visto l'art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, il quale, nel ribadire che l'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha altresì disposto che la stessa "è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e contabile";

Visto l'art.6 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale il Consiglio Nazionale di amministrazione provvede alla tenuta dell'albo, alla gestione dei segretari comunali e provinciali e all'amministrazione dell'Agenzia;

Rammentato che nella seduta del 7 gennaio 1999 ha espresso il proprio indirizzo in merito all'applicabilità degli istituti previsti e disciplinati in via generale nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, ritenendo, in particolare, che gli istituti del comando e del distacco siano applicabili ai segretari comunali e provinciali;

Ritenuto inoltre che, ai sensi dell'art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto;

Atteso che il Consiglio, con deliberazione n. 31 in data 11 gennaio '00, ha definito le modalità per autorizzare i comandi presso altre pubbliche amministrazioni per i segretari comunali titolari di sede di segreteria;

Ravvisata la necessità che le professionalità acquisite dai segretari comunali e provinciali

*Pagina 30 di 100*

*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

siano precipuamente utilizzate presso le amministrazioni comunali e provinciali;

Tenuto altresì conto che occorre garantire una omogenea copertura delle segreterie comunali su tutto il territorio;

Ritenuto, pertanto, di ridefinire le modalità di autorizzazione ai comandi al fine di contemperare le esigenze delle amministrazioni e quelle dei segretari che chiedono di essere comandati presso altre amministrazioni;

Considerato che occorre definire in modo più dettagliato l'aspetto relativo al pagamento delle competenze e al rimborso degli oneri per i segretari in comando;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di revocare la deliberazione n. 31 in data 11 febbraio 1999 avente ad oggetto una prima disciplina dei comandi dei segretari comunali titolari di sede presso altre pubbliche amministrazioni;

Con voti

DELIBERA

E' revocata la deliberazione n. 31 in data 11 febbraio 1999

Le richieste di comando dei segretari comunali titolari di sede presso altre pubbliche amministrazioni sono istruite secondo le modalità di cui alla presente deliberazione

Le richieste dei segretari comunali titolari di sede tese ad ottenere il comando o il distacco presso altre pubbliche Amministrazione sono disposte se ricorrono le seguenti condizioni: 1a) che il segretario sia iscritto già nella seconda fascia professionale ed abbia maturato almeno un anno di iscrizione in tale fascia; 1b) per i segretari iscritti nelle fasce terza, quarta e quinta con l'eventuale attribuzione di una qualifica superiore, è richiesto che gli interessati abbiano maturato due anni di iscrizione nella relativa fascia e nella qualifica superiore; 2) vi sia la richiesta dell'interessato; 3) vi sia la preventiva autorizzazione del sindaco o del presidente della provincia; 4) vi sia richiesta nominativa, a favore del segretario che richiede il provvedimento, da parte dell'Amministrazione presso cui l'interessato intende essere comandato o distaccato; 5) vi sia atto di impegno dell'Amministrazione che attiva o che aderisce alla richiesta di comando di accollarsi tutti gli oneri retributivi, compresi quelli previdenziali, del segretario di cui intende avvalersi temporaneamente; 6) vi sia il nulla osta della Sezione Regionale dell'Agenzia presso cui si trova l'ente di titolarità del segretario qualora si tratti di segretari comunali di seconda e terza fascia (segretari comunali, segretari

Pagina 31 di 100



*Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo  
dei Segretari Comunali e Provinciali*

---

comunali capo e segretari generali di classe seconda) La Sezione Regionale nel concedere il nulla osta valuta la situazione generale dell'albo regionale con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti e al numero dei segretari in posizione di disponibilità.

L'autorizzazione al comando, qualunque sia la qualifica del segretario, è deliberata dal Consiglio nazionale di amministrazione, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti punti 1a) ovvero 1b), 2), 3), 4), 5) e 6).

Il Consiglio nazionale di amministrazione, nel rilasciare la predetta autorizzazione al comando, valuta altresì la situazione generale dell'albo con particolare riferimento al numero delle sedi vacanti, al numero dei segretari in posizione di disponibilità, alla distribuzione dei segretari nelle varie sezioni dell'albo, allo stato delle procedure per il reclutamento dei nuovi segretari comunali e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art.9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465.

Per i segretari comunali di quarta e quinta fascia (segretari generali di classe 1/B e di classe 1/A) spettano al Consiglio nazionale di amministrazione le valutazioni di cui ai punti precedenti.

Per tutta la durata del comando il segretario è da considerarsi, a tutti gli effetti, titolare della sede di segreteria presso cui svolgeva il proprio incarico. Le competenze stipendiali, pertanto, saranno anticipate dall'ente di titolarità, fermo restando il successivo rimborso da parte delle amministrazioni presso cui il segretario presta servizio in posizione di comando. Agli adempimenti in materia previdenziale dovrà parimenti provvedere l'ente di titolarità del segretario.

Il segretario non confermato ai sensi dell'art.15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.465, ancorché comandato presso altra pubblica Amministrazione, viene collocato in disponibilità a decorrere dalla data di non conferma. In tal caso, trattandosi di segretario in disponibilità, gli oneri stipendiali diretti e indiretti saranno sostenuti, nella forma dell'anticipazione, da questa Agenzia autonoma, salvo il successivo rimborso.

La presente deliberazione trova applicazione per l'istruttoria delle nuove richieste di comando e per quelle in corso.

Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.

Pagina 32 di 100